



Comune di Campagnola Emilia
Provincia di Reggio Emilia

Ordinanza n. 14

Campagnola Emilia, lì 22/05/2020

OGGETTO: Disposizioni urgenti inerenti il mercato settimanale per la riapertura a far tempo dal giorno 23/05/2020 e fino al termine dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 114/98 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la L.R. 12/1999 e successive modificazioni

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1368/1999 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento comunale per la disciplina del commercio su aree pubbliche approvato con atto consiliare n. 57 del 27 novembre 2000;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19";

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 "Nomina Soggetto Attuatore Regione Emilia-Romagna", in base al quale il Presidente della medesima Regione è nominato soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della già richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630/2020, al fine di coordinare le attività poste in essere dalle strutture della Regione Emilia-Romagna competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso alla diffusione di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente n. 1, "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 23/02/2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020 "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

Vista l'Ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.L. 19/2020, firmata dal Ministro della salute e dal Presidente della Regione Emilia-Romagna il 03 aprile 2020;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

Richiamati i Decreti della Regione Emilia:

- n. 34 del 12 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 1 punto 5 del DPCM 11 marzo 2020 in tema di programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale in riferimento alla gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 36 del 15 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni relative al Comune di Medicina";
- n. 39 del 16 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Modifiche alle proprie precedenti Ordinanze approvate con Decreto n. 34 del 12 marzo 2020 e n. 36 del 15 marzo 2020";
- n. 43 del 20 marzo 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, e dell'art. 191 del D.lgs. 152/2006 n. 833. Disposizioni urgenti in materia di gestione dei rifiuti a seguito dall'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- n. 49 del 25 marzo 2020 "Ulteriore Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. disposizioni riguardanti il trasporto pubblico e proroga dell'ordinanza n. 35 del 14 marzo 2020;
- n. 57 del 3 aprile 2020 "Ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in materia di trasporto, rifiuti e sanità privata";
- n. 58 del 4 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

- n. 61 dell'11 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 66 del 22 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Integrazione dell'ordinanza n. 61 dell'11 aprile 2020";
- n. 69 del 24 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Provvedimenti in merito ai territori della provincia di Rimini e del Comune di Medicina";
- n. 70 del 27 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19. Disposizioni in merito alle prestazioni sanitarie";
- n. 73 del 28 aprile 2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 74 del 30 aprile 2020 Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19";
- n. 75 del 6 maggio 2020 Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19 provvedimenti in merito allo spostamento delle persone fisiche e alle attività sportive";

Viste le ordinanze del Sindaco di Campagnola Emilia:

- n. 10 del 13 maggio 2020 con la quale veniva disposta:
la riapertura del mercato settimanale del sabato limitatamente alle concessioni dei posteggi di vendita di prodotti alimentari

Richiamato il DPCM del 26.04.2020 e in particolare il rispetto dei punti 1,4,5,6,7 lettera c) e 8 dell'allegato 5 "Misure per gli esercizi commerciali";

Visto il D.L. 33/2020 art. 1 comma 14;

Vista l'Ordinanza regionale n. 82 del 17.05.2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19" che al punto 4 prevede:
a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività:



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

-commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 1;

Visto il "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche in Emilia Romagna (allegato 1 dell'Ordinanza Regionale n. 82 del 17.05.2020);

Valutata l'affluenza complessiva del mercato settimanale che si svolge al sabato in Piazza Roma;

Valutato inoltre:

- che non vi sono altre aree all'interno del territorio comunale, che logisticamente consentano spazi più ampi per la delocalizzazione del mercato;
- Piazza Roma è naturalmente posta al centro del tessuto urbano residenziale del paese, costituendo in tal modo un utile punto di riferimento per i cittadini;
- l'area è già dotata di fornitura elettrica necessaria allo svolgimento dell'attività;

Considerato che attualmente nell'area mercatale di Piazza Roma, su un totale di 25 posteggi, 21 degli stessi sono assegnati in concessione mentre i restanti 4 sono assegnati giornalmente alla spunta;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire un maggiore distanziamento fra i posteggi assegnati in concessione, sopprimere temporaneamente i posteggi n. 7 n. 9 n. 13 n. 16 assegnati con spunta giornaliera;

Ritenuto, dunque di poter dare corso alla riattivazione del suddetto mercato con le indicazioni suddette che consentono le condizioni di sicurezza previste dall'emergenza;

Visto l'art. 1 del R.D. 773/31;

Visto l'art. 50 del TUEL D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

1. la riapertura del mercato settimanale con merceologia alimentare non alimentare e mista dal 23.05.2020 e fino a diversa disposizione nazionale, regionale o comunale ricollocando i banchi nell'area individuata nella planimetria allegata che forma parte integrale e sostanziale del presente atto;



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

2. l'applicazione delle seguenti misure di sicurezza contro la diffusione del coronavirus COVID-19:

- ricollocare, temporaneamente e fino a diversa disposizione nazionale, regionale o comunale, il mercato settimanale in Piazza Roma, come da planimetria allegata, riservando temporaneamente l'accesso esclusivamente ai titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche concessionari di posteggio, con l'esclusione di qualsiasi modalità di accesso alla spunta, ciò al fine di evitare inutili spostamenti da parte degli operatori commerciali senza la certezza di poter svolgere la propria attività lavorativa e evitando inoltre possibili assembramenti durante le operazioni di spunta;
- sopprimere temporaneamente i posteggi *n. 7 – n. 9 – n. 13 e n. 16*, non assegnati in concessione, al fine di attuare un maggiore distanziamento fra i banchi nell'area mercatale;
- prevedere che, in assenza di un titolare di posteggio, i posteggi limitrofi potranno ricollocare il loro posteggio (senza possibilità di ampliamento) al fine di prevedere un ulteriore distanziamento dagli altri posteggi, nell'ambito dell'area mercatale;
- posizionare transenne nastrate e non, atte ad interdire accessi diversi all'area mercatale su Piazza Roma da quelli consentiti ed autorizzati per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare sovraffollamento ed assicurare il distanziamento sociale;
- l'operatore dovrà provvedere alla pulizia e all'igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
- obbligo di pulizia dei posteggi, a cura degli esercenti al termine dello svolgimento dell'attività mercatale, che dovranno essere lasciati sgombri da rifiuti e residui prodotti a seguito delle operazioni di vendita;
- ogni singolo ambulante dovrà indicare il flusso delle persone in modo univoco, in modo che possa esserci un'entrata ed un'uscita;
- obbligo per gli operatori commerciali e per i clienti di utilizzo della mascherina e uso dei guanti "usa e getta" nelle attività di acquisto di alimenti e bevande;;
- obbligo per gli operatori commerciali di vendita di abbigliamento in autonomia (vendita non assistita) di mettere a disposizione della clientela guanti monouso e prodotti igienizzanti per mani in ogni banco;
- per gli operatori l'uso dei guanti potrà essere sostituito da un'igienizzazione frequente delle mani;



Comune di Campagnola Emilia Provincia di Reggio Emilia

- mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno 1 m; il distanziamento interpersonale di almeno 1 m dovrà essere rispettato anche durante le operazioni di carico e scarico;
 - ogni attività all'interno del mercato dovrà rendere disponibile alla clientela il liquido disinfettante per le mani, in particolare all'ingresso del banco e in prossimità dei sistemi di pagamento;
 - in caso di vendita di capi di abbigliamento usati è obbligatoria l'igienizzazione degli stessi;
 - prevedere, anche da parte degli operatori, idonea cartellonistica con indicazioni atte a garantire il distanziamento dei clienti e il comportamento da tenere all'interno del mercato;
3. ai fini del conteggio delle assenze, non saranno computate come tali:
- quelle effettuate dal 23.02.2020 al 09.05.2020 per gli operatori del settore alimentare
 - quelle effettuate dal 23.02.2020 al 16.05.2020 per gli operatori del settore non alimentare;
4. di dare atto che nel caso in cui non siano rispettate le misure di sicurezza e di contenimento del Covid -19 di cui sopra, i posteggi – o singoli o dei mercati - verranno sospesi.
5. di dare atto che con la presente ordinanza viene abrogata la precedente n. 10 del 13.05.2020 "Riapertura dei mercati limitatamente alla vendita di prodotti alimentari;

DISPONE

che la presente Ordinanza è eseguita dal Comando di Polizia Locale Unione Pianura Reggiana, dalle altre Forze dell'Ordine e da chiunque altro spetti farla osservare.

INFORMA

La presente ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti di competenza al Comando di Polizia Locale, all'Uff. Tecnico, alla Stazione dei Carabinieri di Campagnola Emilia, all'Albo Pretorio nonché inserita sul sito istituzionale del Comune.

La presente ordinanza sarà trasmessa per opportuna conoscenza alle principali Associazioni di categoria per il commercio su area pubblica, Ausl Servizio Igiene Pubblica di Reggio Emilia distretto di Correggio e a tutti i titolari di concessione.

La mancata osservanza in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dall'art. 2 del D.L. 33/2020.



Comune di Campagnola Emilia
Provincia di Reggio Emilia

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 gg, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Alessandro SANTACHIARA

